

RELAZIONE SULLO STATO DELLE MATRICI AMBIENTALI

AREA NORD DI NAPOLI

**ASSENZA DI NORME DI QUALITA' PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
ACQUE E TERRENO IN AGRICOLTURA**

PREMESSA

L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli, in qualità di organismo professionale tecnico scientifico, attento alle problematiche del comparto agricolo che stanno interessando l'area Nord di Napoli, consapevole del proprio ruolo istituzionale, redige il presente documento al fine di sottoporre alcune riflessioni sulle problematiche tecniche che stanno determinando i numerosissimi sequestri da parte della Procura di Napoli.

Il comparto agricolo negli ultimi tempi sta incontrando un grande freno, non legato alle ordinarie dinamiche economiche di mercato, ma ad un allarmismo mediatico che nei fatti sta massacrando un territorio oltre ogni più tollerabile verità. Un comparto che negli ultimi anni, mentre la crisi attanagliava i vari settori economici, si è riappropriato di spazi e importanza, creando anche nuova occupazione giovanile.

E' basilare fare chiarezza su una serie di vuoti legislativi riguardanti le acque irrigue e la qualità dei terreni per uso agricolo, che al momento sono normati in maniera non organica e disarticolata tra loro, come sarà esposto di seguito.

Applicare norme di natura ambientale, qual è il D.Lgs. 152/2006, al comparto agricolo (sistema produttivo e non naturale), senza un attenta analisi dei parametri e limiti dettati dalla norma, nonché dal loro confronto con normative e pratiche di settore, crea confusione e allarmismo mediatico infondato con gravi ripercussioni d'immagine all'intera Regione Campania, già sotto i riflettori per l'emergenza rifiuti oramai da più di un decennio.

A nostro avviso nell'intera vicenda, che tanta presa mediatica ha assunto a livello nazionale e internazionale, si stanno sovrapponendo quattro problematiche:

- individuazione, delimitazione e monitoraggio dei siti contaminati
- problematica relative alla concentrazione limite dei metalli nelle acque di falda della piana Campana;
- problematica relative alla concentrazione limite dei metalli nei terreni avente destinazione urbanistica agricola e destinata ad attività produttive di natura agricola.

- corretto utilizzo delle analisi storiche che potrebbero essere di supporto alla definizione del livello geochimico dei metalli nella Piana Campana, sia per la matrice acqua di falda che per la matrice suolo.

SITI INQUINANTI

L'individuazione, il monitoraggio, lo screening del territorio è un atto dovuto ed auspicato. Discriminare i suoli indenni da smaltimento incontrollato di rifiuti sia urbani che speciali o da inquinamento diffuso da aree che in modo illecito sono state oggetto di sversamenti di rifiuti, è azione necessaria e obbligatoria per la tutela della salute pubblica, obiettivo che tutti gli Enti, Istituzione e mondo civile chiedono, non ultimo lo stesso comparto agricolo.

Circoscrivere le aree inquinate (e.g. siti contaminati) per poi procedere alla bonifica, limitare, attraverso una azione di vigilanza e controllo, gli sversamenti illeciti lungo le strade e/o cavalcavia, di concerto con la valorizzazione dei siti produttivi in cui non vi è rischio per la salute pubblica, rappresenta l'azione congiunta per ridare dignità ai tanti abitanti che vivono ed operano nel nostro territorio.

Ad oggi, almeno per il territorio di Caivano, delle attività innanzi elencate, si assiste solo ad una serie di sequestri operati sul presupposto di parametri non in linea con il dettato del D.Lgs. 152/2006 per la componente matrice acqua di falda e matrice terreni, con circa 700.000 mq sequestrati, di cui solo una piccola parte interessata da sversamenti illegali perpetuati da oltre 40 anni in delle vasche di macerazione per la canapa, fatti che tutti sapevano da sempre.

Non è accettabile che nell'accezione comune già si sia individuato nel settore agricolo il colpevole di tali malanni, anche se i risultati delle indagini sui prodotti agricoli effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità sembrerebbero dimostrare come non vi sia un reale trasferimento degli inquinanti dalle matrici ambientali agli alimenti e pertanto non vi sia un reale rischio per la catena alimentare.

E' necessario che nelle aree "non inquinate", che sono la gran parte, gli operatori agricoli possano continuare a operare con serenità, per la tutela del paesaggio, per la conservazione della vocazione agricola della Piana Campana, nonché per la crescita dell'economia della Campania, recuperando su basi motivate la fiducia dei consumatori.

E' un preciso dovere delle Istituzioni recuperare credibilità e fiducia, passando preliminarmente attraverso una esatta identificazione dei siti contaminati (mappatura dei luoghi) e intraprendendo, senza tentennamenti, interventi di bonifica, monitoraggio e messa in sicurezza **e soprattutto normare i requisiti minimi per l'utilizzazione ai fini agricoli delle matrici acqua e terreno.**

PRESUNTO INQUINAMENTO DELLA FALDA ACQUIFERA DI CAIVANO E GIUGLIANO

Sulla vicenda del presunto inquinamento della falda acquifera, non utilizzabile ai fini irrigui, è opportuno esprimere le seguenti precisazioni:

- il D. Lgs. 152/06 (tab. 2) non indica i valori oltre i quali le acque non possono essere utilizzate per l'irrigazione, ma semplicemente dei livelli di riferimento al di là dei quali si impongono la caratterizzazione del corpo idrico e successivamente la relativa analisi del rischio. In altri termini, bisognerebbe verificare se gli le sostanze eccedentarie provengono da fenomeni naturali (e.g. attività vulcanica) oppure da attività antropiche e valutare se esse sono pericolose. In quest'ultima evenienza, risulterebbero necessarie indagini appropriate;
- i sequestri sono stati effettuati senza aver determinato preventivamente i valori di fondo naturale (e.g. livello geochimico) e senza aver effettuato alcun rilievo analitico sulle produzioni agricole. Pertanto, non vi è stato (almeno per Caivano) alcun riscontro reale sulla salubrità dell'alimento ovvero non è stata espletata, come da normativa di pertinenza, l'analisi del rischio per i consumatori. In sintesi, si è operato soltanto sulla presunzione infondata che le acque non definibili a norma, in base ad una legge non

inerente specificamente all'agricoltura, producano inevitabilmente ortaggi pericolosi per la salute umana;

- le autorità competenti, sulla base delle eccedenze di fluoruri e manganese emerse dalle indagini analitiche effettuate sulle acque dei pozzi sospetti, si sono preoccupate di eseguire *ad horas* i sequestri di tali pozzi "incriminati", ipotizzando che i valori anomali delle predette sostanze fossero correlati ad azioni antropiche di tipo fraudolento. E' stata, pertanto, esclusa a priori l'eventualità che tali sostanze derivassero direttamente dalla matrice litologica di origine vulcanica del nostro territorio ed i loro contenuti potessero rientrare nei valori soglia di "fondo naturale" a basso impatto antropico. La normativa di legge stessa imporrebbe tale verifica;
- Il D. Lgs. 152/06 per la qualità delle acque di falda prende come principale riferimento i limiti riportati nel D.lgs. 31/2001 *Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano* pertanto definisce il bene acqua di falda come un bene che deve essere utilizzato a scopo idropotabile. A tal proposito appare evidente che la qualità delle acque a scopo irriguo risulta di gran lunga più scadente delle acque destinate a scopo idropotabile basti pensare che il D.M. 185/2003 indica i limiti per il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, limiti ben superiori a quelli del D. Lgs. 152/06
- ufficialmente, se il D. Lgs. 152/06 rappresenta la norma discriminante sulle qualità delle acque irrigue (sebbene non lo sia di fatto), si dovrebbero, in base al quale, interdire almeno il 70% dei pozzi esistenti in Italia. E' sufficiente osservare che circa 40% dei pozzi posti sotto sequestro (vedi tabella 1) sono risultati fuori norma a causa delle sole eccedenze di manganese e fluoruri nelle acque, le quali paradossalmente sarebbero tranquillamente utilizzabili per il consumo umano in base alla normativa che disciplina le acque minerali (D.M. 29/12/2003);
- nei pozzi incriminati non sono mai stati rilevati valori fuori norma di elementi pericolosi quali piombo, mercurio, cadmio, cromo, ecc., contrariamente a quanto accertato nelle acque del bresciano e del viterbese, impiegate per l'irrigazione delle colture senza alcuna precauzione. Ciò è avvenuto in virtù di deroghe concesse rispetto ai parametri fissati dal D. Lgs. 152/06 o a controlli inadeguati o forse perché si è effettuato un approccio più corretto, valutando la reale pericolosità dell'acque ai fini irrigui;

- risulta inverosimile che il limite del contenuto di arsenico nelle acque potabili sia stato oggetto di deroga legislativa in alcuni Comuni laziali, ove le popolazioni possono bere acqua contenente 20 µg/l di arsenico ed in Campania non si possano utilizzare per l'irrigazione acque con un contenuto in arsenico superiori a 10 µg/l;
- ulteriore elemento di riflessione ci è fornito dalla Classificazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 16.03.2009, nel quale il manganese non figura tra le possibili sostanze inquinanti ed è quindi tacitamente dichiarato non pericoloso per l'ambiente anche a valori elevati, a conferma di quanto riportato anche la normativa relativa alle acque minerali;
- per quanto attiene ai contenuti di TCE (tetracloroetilene) e di cloroformio (triclorometano) rinvenuti nei pozzi in questione, appare ugualmente incredibile che il D. Lgs. 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano indichi (allegato I) i livelli soglia di 10 µg/l per il TCE e di 30 µg/l per i Trialometani totali (famiglia del cloroformio) ed il D. Lgs. 152/2006 riporti (tabella 2) rispettivamente i valori di 1,1 µg/l (TCE) e di 15 µg/l (Triclorometano totali) per le due sostanze predette. La conseguenza di ciò è che le acque dei pozzi inquinati da elementi non naturali risultano potabili ma non utilizzabili per l'irrigazione delle coltivazioni agricole;
- altro elemento di riflessione risiede nel fatto che l'Istituto Superiore della Sanità (con parere n. 54750 IA del 7/11/2010 e successiva nota inviata il 15/04/2011 con prot. 0015517) invitava il Commissariato al Governo per le Bonifiche (Enti preposto al controllo delle acque di falda) a valutare la qualità dell'acqua in riferimento ai valori indicati nel D.M. 185/2006 e non a quelli del D. Lgs. 152/2006. Se si fosse applicato questo orientamento legislativo anche al territorio di Caivano, i pozzi sottoposti a sequestro non avrebbero superato poche unità, mentre i restanti pozzi sarebbero risultati a norma;
- analogamente al concetto espresso al punto precedente, la valutazione della qualità delle acque irrigue in riferimento ai valori limite validi per le acque recuperate al termine dei processi di depurazione (allegato del D. M. 2 maggio 2006), considerate alla stessa stregua di quelle reflue scaricate su suolo (parte III, all. 5, tab. 4 del D. Lgs. 152/06), genera la conseguenza che le acque di tutti i pozzi in questione risulterebbero rispettose di una ipotetica legge derivante dalla combinazione delle normative succitate;

- la pubblicazione “QUADERNO ARSIA 05/2004” riporta i metodi di analisi utilizzati da tutti i laboratori che effettuano determinazioni sulle acque irrigue ed indica i valori soglia dei parametri da valutare ai fini dell’impiego per le colture di serra e di pieno campo. In riferimento a tali valori, le acque dei pozzi sottoposti a sequestro nel comune di Caivano risulterebbero addirittura di prima e seconda classe, considerato che sono imposti contenuti limite di arsenico, fluoruri e manganese più che doppi rispetto a quelli sanciti nel D. Lgs. 152/2006;
- risulta incredibile che in base all’art. 2 del D.M. 29/12/03, che disciplina le acque minerali, è consentito l’utilizzo per l’alimentazione umana di acque con contenuto di fluoruri fino a 5 mg/l e di manganese fino a 0,5 mg/l, mentre le acque dei pozzi di Caivano con valori sempre al disotto di 3 mg/l per i fluoruri e inferiori di 0,5 mg/l per il manganese siano interdette dall’uso irriguo in quanto definite “acque inquinate”. Tale appunto risulta fondamentale per capire la natura delle acque presenti nella zona di Caivano, in quanto vi è la presenza di sorgenti naturali di acque minerali ricche di anidride carbonica nel vicino Comune di Acerra in prossimità del confine di San felice a Canello, acque che per la loro natura carbonica mettono in soluzione Fluoruri, Manganese, Arsenico e altro in modo naturale per i processi redox a carico delle piroclastiti del terreno.
- risulta grottesco che si possano ordinariamente utilizzare per l’irrigazione (risaie, canali di bonifica del centro-nord Italia) acque superficiali di fiumi, soltanto per il fatto che non vengono valutate in riferimento alla tabella 2 del D. Lgs. 152/2006, ma ad un’altra tabella della stessa normativa. Infatti, i contenuti di molte sostanze presenti in tali acque risultano generalmente più elevati nella misura di 10 volte rispetto a quelli rilevabili nelle acque sotterranee attinte dai pozzi. Tuttavia, questi ultimi sono stati posti sotto sequestro nel territorio di Caivano, mentre le acque dei fiumi sono ufficialmente utilizzabili per l’irrigazione;
- se la tabella 2 del D. Lgs. 152/2006 rappresenta un diktat, ciò significa che noi agronomi ed agricoltori, nell’espletamento delle ordinarie e buone pratiche agricole (anche nel rispetto dei principi della condizionalità e della green economy) stiamo di fatto espletando azioni “non legali”. Da oltre cento anni concimiamo i nostri terreni con azoto, fosforo, potassio, magnesio, ferro, boro ed altro ancora, e da almeno 50 anni con la tecnica della fertirrigazione “inquiniamo” le acque di irrigazioni sciogliendo in esse

concimi ed ottenendo soluzioni anche 100 volte più cariche per alcuni elementi delle acque sequestrate. Emblematica in tal senso è la tecnica di produzione in idroponica, sempre più diffusa al mondo, basata sulla coltivazione di piante senza l'impiego del terreno agrario ma di substrati inerti. Paradossalmente, in base agli ultimi eventi, dovemmo dedurre che le nostre Università insegnano pratiche illecite e formano tecnici che suggeriscono agli agricoltori di attuare processi fraudolenti. PAZZESCO!!!!

Dall'analisi della tabella 2, allegata alla presente relazione, in cui si confrontano le diverse normative per i parametri sopra soglia per i pozzi di Caivano, emerge in modo palese l'incongruenza delle norme e la non applicabilità della Tab.2 All. 5 del D.Lgs. 152/2006 alle acque irrigue.

Non è accettabile, che acque di pozzo pressoché potabili siano interdetti dall'uso agricolo ed in tanti altri territori italiani si utilizzino acque molto più cariche di metalli rispetto a quelli caivanesi e giuglianesi. Con la diffamazione non si offre un servizio ai consumatori ma esclusivamente a coloro i quali non hanno a cuore il comparto agroindustriale campano od anche a chi potrebbe nutrire interesse nell'attuazione delle paventate bonifiche, oggetto di frequenti elucubrazioni politiche.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli, ritiene che la riprova della idonea qualità della acque sia la risultanza delle analisi dei prodotti eduli, gli ortaggi che i produttori agricoli portano sulle tavole dei consumatori, allorquando gli agricoltori tentano di produrre e vendere frutta e ortaggi; essi non vendono acqua, che per assurdo, in alcuni casi, l'acque dei propri pozzi potrebbe essere addirittura venduta in alcuni casi come acqua minerale.

PRESUNTO INQUINAMENTO DEI TERRENI DELLA PIANA DI CAIVANO E GIUGLIANO

Si premette che, ove si rivengono sversamenti qualsiasi natura, anche il semplice riporto di terreno vegetale sano, si conviene che una attenta e puntuale verifica è atto indispensabili e doveroso, ed eventuali sequestri cautelativo sono condivisibili e necessari.

Fatta salva tale premessa, si sottolinea nuovamente l'inadeguatezza del D. Lgs. 152/2006 ai fini agricoli; ciò emerge anche dalla disamina delle tabelle I , allegato V, Titolo V, parte IV del citato decreto relativa ai suoli. In particolare la colonna A della tabelle I , allegato V, Titolo V, parte IV del D. Lgs 152/2006, riporta valore limite pari per Berillio 2 mg/kg, per Stagno pari a 1 mg/kg e per Zinco mg 150/kg.

Quest'ultime riferite ai suoli destinati al verde pubblico ed ai giardini, ritenuti assimilati a quelli agricoli, porrebbero il 90% dei suoli campani fuori norma. A tal riguardo, nel rapporto "Atlante Geochimico-Ambientale del S.I.N. litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano" è riportato il dato medio di 4,6 mg di berillio per kg di suolo su 409 campioni, al quale consegue che oltre il 90 % dei campioni sono risultati al di sopra della soglia, ciò conferma che i valori tabellari del D. Lgs. 152/2006 non indicano soglie di rischio né di inquinamento, a maggior ragione nell'area di Caivano nella quale il superamento dei valori limite di alcuni elementi presenti nei suoli e nelle acque di falda è dovuto presumibilmente a fattori naturali e non antropici e quindi non rappresenta un pericolo per la salute pubblica.

Identico risultato della non applicabilità della tabella 1A , Allegato 5 , Titolo V, Parte IV , D. Lgs. n. 152/2006, si ha dall'analisi degli studi operati dall'ARPAC Campania, UOC siti contaminati e bonifiche, Siti di Interesse Nazionale (SIN) e AMRA Università di Napoli, i quali hanno indicato che i valori di fondo naturale per siti appartenenti SIN (Aversa - Flegreo) per il parametro Stagno sono: «5 mg/kg (terreno di riporto) e 3 mg/kg (terreno profondo, sabbie e pomici)». Identico risultato conducono i dati ARPAC relativi alla caratterizzazione dei suoli nel Comune di Acerra, dati basati sull'esame di 264 campioni, per i quali il parametro Stagno solo in 17 casi è risultano inferiori alla CSC di 1mg/kg.

http://www.amracenter.com/doc/news/AMRA_Vito_25-02-10.pdf;

http://www.arpacampania.it/files/docs/2008%20marzo_metalli_264_campioni_Acerra.pdf)

Altro punto di riflessione che evidenzia la *bagarre* normativa, anche in materia di matrice terreno agricolo, è rappresentato dal D. Lgs 99 del 27/01/1992, il quale individua i valori limite per i suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione; in tal caso vengono identificati limiti di concentrazione dei metalli o molto più ampi o addirittura non normati, con il risultato che terreni molto più ricchi di metalli possono essere utilizzati per lo spandimento del letame o dei fanghi, che per assurdo sarebbero da bonificare per il D.Lgs. 152/2006. Si evidenzia che il D.lgs 99/92 è la norma di riferimento nazionale per stesura dei P.U.A. ovvero spandimento del letame.

Quest'ultima dissertazione è utile per spiegare l'incongruità delle contestazioni espresse dall'ARPAC su terreni dichiarati non a norma, unicamente perché il contenuto di berillio, stagno e in qualche caso zinco risultava eccedente il limite indicato nel D. Lgs. 152/2006. Tale questione è di particolare interesse, in quanto se la colonna A della tabella I, allegato V, Titolo V, parte IV del D. Lgs 152/2006 elenca le soglie limite per la coltivabilità dei suoli, oltre a chiudere la quasi totalità delle aziende ci troveremo a rendicontare alla Comunità Europea il perché finanziamo aziende agricole attraverso gli strumenti del PSR quando le stesse sarebbero da chiudere.

Nella tabella 3 sono riportati i valori di metalli fuori norma rinvenuti in Caivano (NA).

ANALISI DEL RISCHIO

Con il D.Lgs. n. 152/2006 il concetto di CLA (Concentrazioni Limite Ammissibile) del D.M. n. 471/1999 viene sostituito dall'introduzione del concetto di **CSC** (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) e di **CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio), in funzione dei quali mutano anche le definizioni di Sito Potenzialmente Inquinato e di Sito Inquinato. Le **CSC** rappresentano quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali (ovvero i limiti tabellari per suolo, sottosuolo ed acque sotterranee riportati nell'allegato 5 al Titolo V), superati i quali è necessario procedere con l'analisi di rischio sito specifica. Un sito nel quale si sia verificato il superamento delle **CSC** è considerato *potenzialmente contaminato*.

Tuttavia qualora si assiste a tale superamento, il sito per essere considerato contaminato deve risultare che le concentrazioni *in situ* siano superiori alle CSR. Tale introduzione fondamentale del D.Lgs. 152/06 è stata introdotta perché vista la complessità e l'eterogeneità del sistema suolo/acqua di falda le CSC erano state definite per un sistema tipo; tuttavia solo dopo aver determinato le condizioni sito specifiche (e.g. granulometria, permeabilità etc.) si poteva procedere a determinare le CSR e quindi il rischio reale per i bersagli secondo un modello concettuale costituito da: Fonte di contaminazione, via di migrazione e Bersaglio cosiddetta Sito Specifica.

Questi concetti mutano in modo radicale l'approccio al problema delle bonifiche. **Mentre con la normativa precedente era sufficiente il superamento dei limiti tabellari, uguali per tutti i siti, perché scattasse l'obbligo di procedere alla bonifica, con il D.Lgs. 152/2006 gli interventi si attuano solo se, a valle di un'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, si accerta il superamento di valori che, per quel determinato sito, rappresentano le concentrazioni soglia di rischio e diventano l'obiettivo da raggiungere con la bonifica.**

Con il D.Lgs. 152/2006 viene introdotto il concetto di messa in sicurezza in condizioni di emergenza, intesa come l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente.

Si rileva pertanto che il D.Lgs. 152/2006 non elenca la soglia massima di elementi che non possono essere superati per l'utilizzazione agricola delle matrici ambientali, ma bensì le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee e terreno cioè *“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria l'analisi di rischio sito specifica”*.

Il rischio (*risk*) è una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (*hazard*) cioè un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute.

In un sistema complesso quale quello della produzione e consumo degli alimenti, esistono numerosi fattori che influenzano sia la probabilità che la gravità degli episodi di infezione alimentare. Pertanto per gestire in modo efficace la sicurezza alimentare, occorre utilizzare strumenti che consentono di conoscere e valutare tutti questi fattori ed acquisire una conoscenza più completa del sistema.

La valutazione del rischio permette di stimare il rischio e prendere coscienza dei fattori che lo influenzano in modo positivo o negativo. Un rischio può essere valutato in termini assoluti (per esempio prendendo in considerazione il numero dei consumatori che si ammalano ogni anno a causa del consumo di certi prodotti) o in termini relativi (per esempio paragonando la sicurezza di un prodotto in rapporto a quella di un altro).

La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente, correlando i seguenti punti:

- **concentrazione** di agenti chimici e/o fisici e/o biologici presenti nell'alimento
- **quantità** di alimenti ingeriti
- **durata** dell'ingestione di alimenti contaminati
- **numerosità** dei soggetti esposti

A oggi, tale attività non è stata minimamente effettuata dalla Procura di Napoli e tutti i sequestri sono scaturiti dal presupposto che il superamento dei valori limite delle tabelle dell'All. 5 del D. Lgs 152/2006 determinassero automaticamente alimenti non salubri, sequestri non supportati dall'analisi del rischio che la stessa norma impone.

Nel caso specifico, l'analisi del rischio specifica dell'utilizzo delle matrici incriminate passa obbligatoriamente per l'analisi della salubrità dei vegetali. Si evidenzia, che tali analisi sono state effettuate per gli ortaggi coltivati sui campi sequestrati (**Comune di Caivano**) del 11/11/2013 ad opera dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, con prelievo effettuato dal dottore di ricerca Mauro Mori, il quale provvedeva ad effettuare apposito prelievo delle masse verdi coltivate sulle particelle oggetto di sequestro

sottoponendo ad analisi chimica analitica gli ortaggi prelevati, e consegnando i rapporti di prova da n. 0001 e n. 0009 del 25 novembre 2013 (allegato 4), **nei quali si certifica che il campione non solo rispetta ampiamente i limiti di legge (per Pb e Cd), ma risulta anche assolutamente salubre per quanto riguarda il contenuto generale di minerali. Riassumendo, tutti gli ortaggi coltivati proprio sui terreni sequestrati, e irrigate con le tante agognate acque non a norma, sono risultati perfettamente salubri.**

CONCLUSIONI

Lo scrivente Ordine ritiene che agli atti non vi siano elementi concreti per individuare nel superamento delle soglie anzidette i presupposti per il superamento del CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio); pertanto, per la piana agricola di Caivano e Giugliano, ad eccezione dei suoli ove si sono individuati sversamenti (solo il 5 % dei suoli sequestrati), non vi sono elementi per definire un Sito Inquinato e quindi di fatto non vi sono rischi per la salute pubblica.

Si osserva che è doveroso chiarire la questione relativa alle acque sotterranee ed ai terreni coltivati al fine di riabilitare l'immagine del territorio in questione e quello campano, allorquando non è più sufficiente dichiarare che i prodotti eduli vegetali sono salubri e perfettamente sani.

Come ultima considerazione, si vuole evidenziare che a nostro avviso **il decreto del 2 dicembre sull'emergenza rifiuti nella piana campana sia basato su un'architettura barocca fatta di comitati e commissioni inter-ministeriali, con il supporto di una nutrita schiera di enti nazionali di ricerca e dell'Arpac, chiamati a produrre un intreccio aggrovigliato di indirizzi, decreti, studi, relazioni, programmi straordinari di intervento, in un meccanismo a cascata, in apparenza serrato, che rischia, per come funzionano poi queste cose nella realtà, di durare anni.** Nella sua forma più immediata, suggerisce l'inutilità di formulare più ipotesi di quelle che siano strettamente necessarie secondo il principio che è sempre meglio evitare, nella risoluzione dei problemi, la moltiplicazione non necessaria degli Enti.

Nei casi conclamati di inquinamento il provvedimento dovrebbe consentire di isolare e impermeabilizzare queste aree, piantando alla fine dei boschi di protezione ecologica, che riqualificano anche il paesaggio, e tutt'intorno delle fasce verdi *no food* per l'ulteriore assorbimento dei potenziali inquinanti.

Questa strada di deresponsabilizzazione non convince, perché alla fine sono le capacità locali di governo e controllo del territorio che vanno potenziate, al di là dell'introduzione delle nuove fattispecie di reato e degli inasprimenti delle pene.

E' giunto, quindi, il momento di esercitare azioni rivolte alla tutela del nostro comparto agricolo, al fine di ricostruire l'immagine di un territorio ingiustamente devastato. Pertanto, nell'interesse generale e del settore, si chiede di:

- definire i parametri minimi delle matrici terreno e acqua ad uso agricolo;
- intraprendere azioni di promozione del territorio e dei prodotti agricoli locali;
- eseguire senza clamore mediatico gli eventuali sequestri di aree non idonee all'uso agricolo;
- monitorare ed interdire dall'uso agricolo i terreni contaminati da interrimento o da roghi di rifiuti tossici (meno dell'1% dell'intera piana campana attualmente), al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica ed evitare disinformazione nonché speculazione mediatica, come avvenuto sino ad oggi;
- acquistare spazi sulle maggiori testate nazionali nonché presso le principali emittenti radiofoniche e televisive, per realizzare comunicati istituzionali nei quali la Regione dichiara la bontà e la salubrità del proprio territorio agricolo e dei relativi prodotti;
- garantire la presenza di figure istituzionali competenti (dirigenti dell'assessorato dell'Agricoltura, dell'Arpac, della Sanità, dirigenti degli Ordini professionali, esponenti del mondo universitario, ecc.) nell'ambito di programmi radiofonici e televisioni;
- difendere il comparto agricolo campano in ogni tavolo tecnico-istituzionale.

La salute pubblica rappresenta senza alcun dubbio il bene da tutelare prioritariamente, ma non è tuttavia accettabile l'exasperato clamore mediatico che sfocia peraltro nella cieca distruzione dell'immagine del comparto agricolo, senza aver comprovato l'effettiva

presenza di sostanze inquinanti nei prodotti eduli destinati ai consumatori (ad esempio ortaggi e frutta) mediante analisi appropriate.

Il mondo agricolo non chiede assistenzialismo politico e sociale, ma rivendica il diritto all'informazione intellettualmente corretta, finalizzata a trasferire ai cittadini notizie desunte da indagini analitiche esperite sui prodotti immessi nei circuiti commerciali, che risultino pertanto oggettive nonché scevre da manipolazioni e fantasticherie mediatiche.

Napoli, 16/12/2013

Il Consigliere

Dott. Crispino Pasquale

Il Presidente

Dott. Emilio Ciccarelli

Allegati:

1. valori di analisi dei terreni sequestrati;
2. tabella riepilogativa della qualità delle acque ;
3. tabella di confronto sulle diverse normative sulle acque;

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Via G. Porzio, Centro Direzionale, is. f/11, 5° piano, int. 68 - 80143 Napoli

*sito web: agronominapoli.it - e-mail: agronominapoli@gmail.com
PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it
tel. 081.5520122 - fax 081.5520381
codice fiscale: 8009302063*

Data	Laboratorio	n. analisi	Nord	Est	Pozzo	Comune	Foglio	Particella	Fluoruri µg/l	Arsenico µg/l	Solfati µg/l	Manganese µg/l	tetracloroetilene µg/l	Triclorometano µg/l	ferro µg/l	limiti dlgs 152/2006	limiti 29/12/2003 acque minerali	limiti DM 185/2003 limiti DM 96/2006	Escludendo F. e Mn per valori di fondo naturale e considerando i valori delle acque reflue si ha :
07/08/2013	Natura srl	13/05172	40°59'35.9"	14°20'00,1"	A	Caivano	3	4	2130	<	<	815	<	<	<	NO		NO x Mn, F	ok
07/08/2013	Natura srl	13/05174				""	2	217	2050	10,3	<	307	<	<	<	NO		NO x Mn, F	ok
07/08/2013	Natura srl	13/05175	40°99'59.6"	14°32'16.7"	C	""	2	13	2150	<	<	392	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05176			D	""	6	210-19	3150	<	<	110	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05177	40°59'03.1"	14°20'28.2"	E	""	8	25	2370	13,1	226	685	<	<	<	NO		NO x Mn, F	ok
07/08/2013	Natura srl	13/05178	40°59'35.4"	14°19'50.2"	F	""	3	53	2760	18,7	<	78,5	<	<	<	NO		NO x F	ok
07/08/2013	Natura srl	13/05179	40°59'09.4"	14°20'17.7"	G	""	7	72	2810	<	251	121	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05180	40°59'14.6"	14°19'58.0"	H	""	7	49	1660	<	<	493	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05181	40°59'18.3"	14°20'13.5"	I	""	3	82	2690	<	258	469	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05182			L	""	3	11	2350	20,9	294	325	<	<	<	NO		NO x Mn, F, As	> As 20,9
07/08/2013	Natura srl	13/05183	40°97'58.5"	14°32'42.3"	M	""	2	240-241	1730	<	<	499	<	<	<	NO	SI		ok
07/08/2013	Natura srl	13/05192	40°97'87.7"	14°32'48.0"	N	""	11	9	<	<	<	1160	<	103	<	NO		NO X Mn, TCM	> TCM 103
07/08/2013	Natura srl	13/05193	40°59'35.9"	14°32'48.0"	O	""	11	125	<	<	<	544	<	0,64	<	NO		SI	ok
29/05/2013	Arpac		41° 0'1.18"	14°20'6.39"	1	""	3	141	3800	<	<	1003	<	<	262	NO		NO X F, Mn	ok
29/05/2013	Arpac		41° 0'2.34"	14°20'2.31"	2	""	3	138	1600	<	<	244	<	<	<	NO	SI		ok
29/05/2013	Arpac		41° 0'1.20"	14°19'57.43"	3	""	3	2	1600	<	<	874	<	<	<	NO		NO x F	ok
29/05/2013	Arpac		40°59'51.57"	14°19'57.91"	4	""	3	135	2500	16	<	207	<	<	<	NO		NO x Mn	ok
29/05/2013	Arpac		40°59'51.76"	14°20'4.80"	7	""	3	22	3800	29	1610	201	2,1	<	<	NO		NO x F, As, S, Mn	> As 29

limiti DM 185/2003 riuso acque reflue in irrigazione						
solforati	arsenico	tricloroetano somma	tetracloroetilene	ferro	Fluoruri	Manganese
500 µg/l	20 µg/l	30 µg/l	10 µg/l	2000 µg/l	1500 µg/l	200 µg/l

limiti DM 93/06 del 02/05/20062003 riuso acque reflue in irrigazione						
solforati	arsenico	tricloroetano somma	tetracloroetilene	ferro	Fluoruri	Manganese
500 µg/l	20 µg/l	30	10	2000 µg/l	1000 µg/l	200 µg/l

limiti D.Lgs 152/06 tab 4 emissioni acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo						
solforati	arsenico	solventi organici aromatici	Solventi organici azotati totale	ferro	Fluoruri	Manganese
500 µg/l	50 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	2000 µg/l	1500 µg/l	200 µg/l

limiti DM 29/12/2003 acque minerali
--

solforati	arsenico	tricloroetano somma	tetracloroetilene	ferro	Fluoruri	manganese
non normato	10 µg/l	assente	assente	non normato	5000 µg/l	500 µg/l

limiti D.Lgs 31/01 acque uso umano						
solforati	arsenico	tricloroetano somma	tetracloroetilene	ferro	Fluoruri	manganese
non normato	10 µg/l	30 µg/l	10 µg/l	non normato	1500 µg/l	non normato

limiti per interpolazione tra le normative						
solforati	arsenico	tricloroetano somma	tetracloroetilene	ferro	Fluoruri	Manganese
1500	20 µg/l	30 µg/l	10 µg/l	2000 µg/l	5000 µg/l	500 µg/l

Elementi	DM 185/2003	DM 93/06	DM 29/12/2003	D.LGS 31/01	Dlgs 152/06 tab 4	Dlgs 152/06 tab 2	Dlgs 30/03 all 3	per limiti irrigui confronto norme
solfati	500 µg/l	500 µg/l	non normato	non normato	500 µg/l	250 µg/l	250 µg/l	nn nuoce alla salute
arsenico	20 µg/l	20 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	50 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	50 µg/l
tricloro-m/etano somma	0,30 µg/l	0,30 µg/l	assente	0,30 µg/l	10 µg/l	0,15 µg/l	0,15 µg/l	0,30 µg/l
tetracoloetilene	10 µg/l	10 µg/l	assente	10 µg/l	10 µg/l	1,1 µg/l	1,1 µg/l	10 µg/l
Ferro	2000 µg/l	2000 µg/l	non normato	non normato	2000 µg/l	200 µg/l	non normato	non nuoce alla salute
Fluoruri	1500 µg/l	1000 µg/l	5000 µg/l	1500 µg/l	1500 µg/l	1500 µg/l	1500 µg/l	5000 µg/l
Manganese	200 µg/l	200 µg/l	500 µg/l	non normato	200 µg/l	50 µg/l	non normato	non nuoce alla salute